

# COMUNE DI SAN MASSIMO

Provincia di Campobasso



## REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 11 del 21.05.2024

## **Art.1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art.4 del D.lgs 14 Marzo 2011 n.23 e dell'art.4 comma 5 ter, del D.lgs n.50 del 24.04.2017, convertito con legge n.96 del 21.06.2017;
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, di gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

## **Art.2**

### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.lgs n.23/2011;
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 14 Giugno 2024;
3. L'imposta si applica per il periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio di San Massimo quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, B&B, case vacanza, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque destinati a locazione breve di cui all'art.4 comma 5 del D.L. 24 Aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio di San Massimo, così come disciplinato dalla Legge Regionale delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

## **Art.3**

### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE**

#### **DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Massimo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate;
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo;
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo o per suo conto entro il termine del soggiorno, o in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono terminati i pernottamenti imponibili;
4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni es: Airbnb & Booking) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle

- strutture ricettive, possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione;
5. Ai sensi del comma 5-ter dell'art 4 del DL 50/2017, come modificato con DL 24 del 19 Maggio 2020 convertito con legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale;
  6. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di San Massimo;

#### **Art.4**

#### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. I residenti del Comune di San Massimo;
  - b. I minori entro il dodicesimo anno d'età;
  - c. Gli autisti di pullman ed accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dagli istituti scolastici e dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore ogni 20 partecipanti;
  - d. I malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni che "Il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
  - e. Coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Massimo;
  - f. I portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o accompagnatore;
  - g. Gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - h. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenze;
  - i. I volontari che prestano servizio in occasione di eventi o calamità naturali;
  - j. Il personale dipendente delle strutture ricettive;

#### **Art.5**

#### **RIDUZIONI**

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
  - a. I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;

- b. Gruppi di turismo religioso in visita con presentazione di lettera giustificativa della parrocchia;
  - c. Gli sportivi iscritti alle associazioni e alle federazioni sportive di età inferiore ai 18 anni;
  - d. Iscritti ad iniziative e tornei organizzati o patrocinati dal Comune di San Massimo
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

#### **Art.6**

#### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime, nonché conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;
2. La misura dell'imposta, è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art 42, comma 2 lettera f) del D.lgs 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previo accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi;
4. Il Comune di San Massimo, attraverso il sito e pagine web social, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze;

#### **Art.7**

#### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti passivi al termine del soggiorno, corrispondono ai gestori la somma dell'imposta dovuta, i quali dovranno riversare nelle casse del Comune l'importo dovuto. Il riversamento nelle casse del comune dovrà avvenire entro 15 giorni del mese solare successivo al termine del periodo di riferimento, ovvero:  
I trimestre: 1 Gennaio/31 Marzo  
II Trimestre: 1 Aprile/30 Giugno  
III Trimestre 1 Luglio/ 30 Settembre  
IV Trimestre 1 Ottobre/ 31 Dicembre
2. La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulle ricevute fiscali e fuori campo IVA.
3. Nel caso in cui durante il trimestre gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori ad € 50,00 il versamento al Comune può essere reinviato e cumulato agli importi del trimestre successivo.

#### **Art.8**

#### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di San Massimo, di seguito denominati "Gestori" sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti nelle norme successive;
2. I gestori sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni;

3. I gestori provvedono alla riscossione dell'imposta dei propri ospiti, rilasciando una quietanza, nonché provvedono al successivo versamento al Comune, entro 15 Giorni dalla fine di ciascun trimestre solare;
4. Il versamento avviene secondo le modalità indicate dagli Uffici Comunali;
5. I gestori dichiarano all'ufficio Tributi del Comune di San Massimo entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti o soggetti a riduzione del 50%, nonché il relativo periodo di permanenza;
6. Le dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica indicata dagli Uffici Comunali;
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
8. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

#### **Art.9**

#### **OBBLIGHI DEI GESTORI DEI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE**

1. I gestori dei portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento;
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento;

#### **Art.10**

#### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni previste dal presente regolamento;
2. Il Comune si impegna altresì a contrastare l'abusivismo nel settore del turismo. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono tenuti ad esibire e a rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione può:
  - a. Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti di attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti di attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. Richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
4. I controlli inerenti alle comunicazioni trimestrali e ai relativi versamenti possono essere effettuati mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale, si accedendo ove necessari, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari/soggetti che esercitano attività di intermediazione/ portali telematici;

5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161,162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art,1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esclusivo;

### **Art.11 SANZIONI**

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui ai precedenti art.7 e 8, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 Dicembre 1997, n.471, 472,473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 4 art.7 da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 100% dell'importo dovuto;
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art, commi 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689;
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981 n.689.

### **Art.12 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso il provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

### **Art.13 RIMBORSI**

1. Il rimborso nelle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a duemilacinquecento/00.
- 3.

#### **Art.14**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n.546.

#### **Art.15**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno coincide con il Responsabile dell'ufficio tributi del Comune di San Massimo;
2. Al funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa all'imposta.

#### **Art.16**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

1. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario;
3. Ai sensi dell'art.52 comma 2 del D. lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

ART. 4 - ESENZIONI

ART. 5 - RIDUZIONI

ART.6 – MISURA DELL'IMPOSTA

ART.7 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

ART.8 – OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 9 - OBBLIGHI DEI GESTORI DEI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO  
ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

ART. 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

ART. 11 - SANZIONI

ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 13 – RIMBORSI

ART. 14 – CONTENZIOSO

ART. 15 – UFFICIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI